



Prot. N. 64822/ 2012

Determinazione n. 2203 del 20/09/2012

OGGETTO: COMUNE DI BARCHI (PU) - DISCARICA DI CA' RAFANETO. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICAZIONE MORFOLOGICA DELLA SCARPATA SUD , AI SENSI DEGLI ARTT. 29 NONIES E 29 TER -TITOLO III BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 APRILE 2006 N. 152 E DELLA D.G.R.M. N. 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009. MODIFICA NON SOSTANZIALE

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Proposta n. 420/2012

Visto il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di introdurre modifiche non sostanziali presso la discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto nel Comune di Barchi – modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., dello stesso Decreto e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1547 del 05.10.2009, a favore dell’Ente:

Ragione Sociale: **Comune di Barchi**

P.IVA/CF: **00651280414**

Sede legale e amministrativa: **P.zza V. Emanuele, n. 6 - 61040 BARCHI (PU)**

Sede impianto: **Loc. Cà Rafaneto di Barchi**

Visti:

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Determinazione n. 2203 del 20/09/2012

- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- l'art. 5 della Legge n. 241/90;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*";
- che mediante la **Determinazione Regionale n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010** avente ad oggetto: "*Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale*", il Comune di Barchi, gestore

Determinazione n. 2203 del 20/09/2012

dell'impianto, risulta in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oggi regolamentata dal Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in luogo del precedente Decreto Legislativo 59/2005, oggi abrogato;

- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

- 1) di autorizzare gli interventi di modificazione morfologica del versante sud, comprensivi di riduzione altezza previo inserimento di una pista intermedia, ed esecuzione di n° 5 (cinque) pozzi di captazione del percolato, all'interno della discarica di Cà Rafaneto di Barchi (PU).
- 2) di autorizzare l'inserimento della deroga ai valori di umidità per i rifiuti provenienti da impianti di depurazione di acque reflue civili ed industriali, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Regionale n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010.
- 3) di autorizzare l'aggiornamento della documentazione prevista dal Piano di Adeguamento e, nella fattispecie, i documenti sottoposti ad aggiornamento ed afferenti il PIANO DI GESTIONE OPERATIVA.
- 4) Di prendere atto, mediante opportuno inserimento nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Regionale n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010, che la Società A.S.E.T. S.p.A., su incarico del Comune di Barchi, in qualità di gestore diretto della discarica di Cà Rafaneto, risulta oggi investita del ruolo di responsabile delle attività di funzionamento della discarica medesima;
- 5) Di autorizzare l'accettazione in discarica dei rifiuti provenienti dalle attività commerciali (supermercati, ipermercati, magazzini alimentari, ecc.) identificabili con il C.E.R. 020203 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione); nell'ambito delle modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto

Determinazione n. 2203 del 20/09/2012

Legislativo 152 del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009), a favore del soggetto qui specificato:

Ragione Sociale: **Comune di Barchi**

P.IVA/CF: **00651280414**

Sede legale e amministrativa: **P.zza V. Emanuele, n. 6 - 61040 BARCHI (PU)**

Sede impianto: **Loc. Cà Rafaneto di Barchi**

6. Di approvare il documento istruttorio e l'elenco elaborati quali allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. Della presente determinazione viene data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo ente, l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al **Controllo della Regolarità Amministrativa** in attuazione delle direttive per l'applicazione del Regolamento interno approvato con deliberazione di G.P. n. 229 del 29/05/2009;
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il **Dott. Massimo Baronciani** e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
10. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/GC/fp

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,

ALLEGATO alla Determinazione Dirigenziale n. 2203 del 20/09/2012

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti";
- il medesimo Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia che " *con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di **adeguamento**, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi*;
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "*il gestore comunica*

Determinazione n. 2203 del 20.09.2012

all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”.

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234) – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”* (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) **modifica dell'impianto** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) **modifica sostanziale** (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) **impianto** (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di **modifica sostanziale e non sostanziale**, contemplando, per le **modifiche non sostanziali**, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;

- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

- che ai sensi della summenzionata Delibera n° 1547/2009, tra le *modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione*, risultano contemplate: *“le modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A., comprese le deroghe di cui all'articolo 9, comma 5”*;

- Considerato,

- che mediante la Determinazione Regionale n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010 avente ad oggetto: *“Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”*, il Comune di Barchi, gestore dell'impianto, risulta in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oggi

Determinazione n. 2203 del 20.09.2012

regolamentata dal Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in luogo del precedente Decreto Legislativo 59/2005, oggi abrogato;

- che con istanza avente ad oggetto: *“Articolo 29 - TER, Decreto Legislativo n. 152/06. – Articolo 213 del Decreto Legislativo n. 152/06 - Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;- Comunicazione di modifica non sostanziale senza aggiornamento dell'autorizzazione A.-I.A. per una modifica morfologica della scarpata sud – riduzione lunghezza con inserimento di una pista intermedia senza variazione di volume – esecuzione di n° 5 nuovi pozzi”*, il Comune di Barchi avanzava richiesta di interventi non sostanziali attinenti la riduzione della lunghezza della scarpata esterna, lungo il lato sud – ovest, con esecuzione di una pista intermedia senza modifica dei volumi, contestualmente alla realizzazione di n°5 (cinque) nuovi pozzi;

- l'avvenuto versamento dei diritti od oneri istruttori, comprovato dal bonifico avente ad oggetto: *data operazione: 21.11.2011 - causale: Discarica comprensoriale in Località Cà Rafaneto di Barchi. Richiesta alla Provincia di Pesaro – Urbino – importo: 700,00).*

Tenuto pertanto conto della seguente

SINTESI PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICAZIONE MORFOLOGICA E DI ESECUZIONE DI OPERE DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO
--

a) che il progetto presentato in data 6 luglio 2012 (ns. prot. n. 54947 del 6 agosto 2012), tramite la suddetta istanza, prevede la divisione della scarpata interna mediante *l'inserimento di una pista intermedia necessaria al transito dei mezzi d'opera*;

b) che il progetto medesimo comporta: a) *un miglioramento della regimazione idraulica*; b) *un più efficace controllo delle emergenze di percolato*; c) *la salvaguardia della stabilità della frazione terrigena di copertura unitamente ad un miglioramento della tempistica d'intervento*;

c) che la superficie oggetto dell'intervento ammonta, complessivamente, a 7.200 mq comportando una movimentazione di 4.000 mc. di terreno, comprensiva di terreno sostitutivo ed aggiuntivo;

d) che come evidenziato nello stesso oggetto dell'istanza, gli interventi inseriti nella presente autorizzazione contemplano la realizzazione di n° 5 (cinque) nuovi pozzi di captazione del percolato (collegabili, in futuro, alla rete esistente del biogas), i quali costituiscono parte integrante del progetto definitivo di copertura totale già approvata ed inserita nel contesto del Piano di Adeguamento di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Determinazione n. 2203 del 20.09.2012

e) che le modificazioni morfologiche complessivamente previste in sede progettuale, non incidono sul volume o capacità volumetrica residui della discarica, mentre, al contempo, non saranno in alcun modo utilizzati rifiuti ma esclusivamente terreno vergine a sua volta necessario alla realizzazione ed alla manutenzione della pista intermedia;

f) che modifiche inserite nel contesto degli interventi descritti non introducono variazioni quali – quantitative nelle riduzioni di percolato e biogas, in considerazione del fatto che non è prevista alcuna interconnessione con i rifiuti conferiti nel corpo discarica e con l'area di coltivazione più generale;

Considerato inoltre,

- che il presente atto implementa inoltre l'aggiornamento della documentazione prevista dal Piano di Adeguamento, approvata mediante Deliberazione di Giunta Provinciale n° 176 del 19 maggio 2006 e con Determina Dirigenziale n° 1112 del 28 aprile 2010 ed aggiornamenti successivi;

- che, nella fattispecie, i documenti sottoposti ad aggiornamento ed afferenti il PIANO DI GESTIONE OPERATIVA, risultano i seguenti:

a) DOCUMENTAZIONE DI III LIVELLO COLLEGATA:

a1) PGO/01 – documenti e attestati di qualificazione dei soggetti di PGO ovvero attestato di frequenza di Cristian Evangelisti al corso “sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;

a2) PGO – SEZIONE X – PARAGRAFO 1 (R.A.F. Registro Attività di Formazione). Ottobre 2011;

a3) PGO – SEZIONE X – PARAGRAFO 1 (P.A.F. Programma annuale di formazione del personale 2010);

a4) PGO – SEZIONE X – PARAGRAFO 1(P.A.F. Programma annuale di formazione del personale 2011);

a5) VERBALE DI FORMAZIONE N°1/10 del 04.03.2010;

a6) VERBALE DI FORMAZIONE N°2/10 del 20.04.2010;

a7) VERBALE DI FORMAZIONE N°1/11 del 21.06.2011;

a9) PGO/02 – Rev. 02 (ELENCO CODICI CER RIFIUTI AMMISSIBILI) Ottobre 2011;

a10) PGO/03 – P. 01 Rev. 01 (Stipula della convezione per il conferimento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi) ottobre 2011;

a11) PGO 03 – P.02. Rev. 01 (verifica di conformità dei rifiuti) Ottobre 2011;

a12) PGO 03 – ANCD Rev. 01 (verifica di conformità dei rifiuti) Ottobre 2011;

a13) PGO 03 – MIVR Rev. 01 (modulo di ispezione visiva dei rifiuti>) Ottobre 2011;

Determinazione n. 2203 del 20.09.2012

a14) PGO/03 – VCR Rev. 01 (verbale di campionamento per verifica di conformità) Ottobre 2011;

a15) PGO/04 – DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PGO.

a16) PGO/04 I.O.S.VII.07 – Rev. 00 – Ottobre 2011 – procedura di controllo dello stoccaggio emergenziale di vetro e umido provenienti dalla R.D. (Unione Roveresca) (Nulla Osta Provincia di Pesaro – Urbino modifiche non sostanziali per stoccaggio emergenziale R.D. e lavaggio mezzi R.D. prot. n°50021/11 del 07.07.2011;

a17) PGO/04 I.O.S.VII.08 – procedura di controllo del lavaggio dei mezzi dalla R.D. (Unione Roveresca) (Nulla Osta Provincia di Pesaro – Urbino modifiche non sostanziali per stoccaggio emergenziale <R.D. e lavaggio mezzi R.D. prot. n°50021/11 del 07.07.2011;

- che mediante lettera del 21 marzo 2012 (ns. prot. n. 21932 del 28 marzo 2012), avente ad oggetto: *“discarica comprensoriale in Località Cà Rafaneto del comune di Barchi. Comunicazione cambio gestione dal 1 aprile 2012 al 31 dicembre 2012”*, la Società A.S.E.T. S.p.A., su incarico del comune di Barchi, in qualità di gestore diretto della discarica di Cà Rafaneto, riceveva l’incarico di responsabile delle attività di funzionamento della discarica medesima.

Visto,

- la Determinazione Regionale n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010 (*Autorizzazione Integrata Ambientale*), mediante la quale il Comune di Barchi (PU), gestore dell’impianto, risulta in possesso dell’*Autorizzazione Integrata Ambientale oggi regolamentata dal Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in luogo del precedente Decreto Legislativo 59/2005, oggi abrogato;*

- la richiesta inoltrata dal Comune di Barchi in data 11 agosto 2011 (prot. n. 63394 del 22 agosto 2011), avente ad oggetto: *“richiesta di deroga relativa ai valori di umidità per i rifiuti provenienti da impianti di depurazione di acque reflue civili e industriali”*; con la quale il soggetto gestore (Comune di Barchi) insieme alla richiesta di una deroga urgente e temporanea, chiedeva una successiva e conseguente modificazione della stessa A.I.A.

- il provvedimento amministrativo rilasciato in data 22 settembre 2011 (prot. n. 63934/2011) avente ad oggetto: *“ DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - CA' RAFANETO DI BARCHI (PU). DEROGA TEMPORANEA, RELATIVA AI VALORI DI UMIDITA' DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE CIVILI E INDUSTRIALI. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – TITOLO III BIS – ARTICOLO 29 BIS - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N° 36. DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2010”*, mediante il quale alla discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto

Determinazione n. 2203 del 20.09.2012

di Barchi, si concedeva con carattere di temporaneità ed in attesa di una successiva elaborazione di apposita modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale una DEROGA AI VALORI DI UMIDITA', PER I RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPIANTI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE CIVILI ED INDUSTRIALI con specifico riferimento ai seguenti codici C.E.R.:

- 1) C.E.R.: 19.08.01 Vaglio.
- 2) C.E.R.: 19.08.02 Rifiuti dall'eliminazione della sabbia.
- 3) C.E.R.: 19.08.05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
- 4) C.E.R.: 19.08.12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11.
- 5) C.E.R.: 19.08.14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13.
- 6) C.E.R.: 19.09.02 Fanghi prodotti da processi di chiarificazione dell'acqua.
- 7) C.E.R.: 02.05.01 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione.
- 8) C.E.R.: 02.05.02 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 9) C.E.R.: 02.05.99 Rifiuti non specificati altrimenti.
- 10) C.E.R.: 04.02.20 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19.
- 11) C.E.R.: 06.05.03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06.05.02.
- 12) C.E.R.: 07.06.12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11.

- che la summenzionata domanda, inoltrata dal Comune di Barchi in data 11 agosto 2011 (prot. n. 63394 del 22 agosto 2011), avente ad oggetto: "richiesta di deroga relativa ai valori di umidità per i rifiuti provenienti da impianti di depurazione di acque reflue civili e industriali"; contemplava, inoltre la richiesta di poter accettare i rifiuti avariati provenienti dalle attività commerciali (supermercati, ipermercati, magazzini alimentari, ecc.) identificabili con il C.E.R. 020203 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione);

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

- che l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2 009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale, contemplando, per le modifiche non sostanziali, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;

- che la concessione della deroga costituiva un atto provvisorio stante l'urgenza di dover accettare RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE CIVILI ED INDUSTRIALI;

Determinazione n. 2203 del 20.09.2012

- la deroga a suo tempo rilasciata, rappresentava in ogni caso un provvedimento propedeutico al rilascio di una autorizzazione formale da elaborarsi ai sensi della Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547/2009, costituendo una *modifica non sostanziale*, per la quale è prevista la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;
- *che la presente autorizzazione rappresenta, a parere dell'Autorità competente un aggiornamento formale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, considerate le diverse integrazioni di carattere sia tecnico – progettuale che squisitamente gestionale*;
- che l'operato della pubblica amministrazione deve ispirarsi ai principi generali dell'attività amministrativa di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che, in osservanza ai suddetti principi, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di *economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza* secondo le modalità previste dalla legge stessa;
- che di conseguenza, la pubblica amministrazione dovendo non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria (articolo 1, comma 2 della medesima Legge 241/1990), ha concepito, in seno al presente atto, un'autorizzazione all'introduzione di modifiche non sostanziali che contemplano l'aggiornamento dell'A.I.A. originaria, proprio in virtù dei differenti elementi che è stato necessario inserire, avendo inoltre evitata la produzione di atti materialmente separati che sarebbero stati contrastanti con gli asseverati percorsi di economicità ed efficienza invocati per la pubblica amministrazione;
- l'elenco degli elaborati riportato nell'Allegato "A" alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione;
- *Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto*;
- Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

P R O P O N E

1) di autorizzare gli interventi di modificazione morfologica del versante sud, comprensivi di riduzione altezza previo inserimento di una pista intermedia, ed

Determinazione n. 2203 del 20.09.2012

esecuzione di n° 5 (cinque) pozzi di captazione del percolato, all'interno della discarica di Cà Rafaneto di Barchi (PU).

2) Di autorizzare l'inserimento della deroga ai valori di umidità per i rifiuti provenienti da impianti di depurazione di acque reflue civili ed industriali, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Regionale n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010.

3) Di autorizzare l'aggiornamento della documentazione prevista dal Piano di Adeguamento e, nella fattispecie, i documenti sottoposti ad aggiornamento ed afferenti il PIANO DI GESTIONE OPERATIVA.

4) Di prendere atto, mediante opportuno inserimento nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Regionale n. 55VAA_08 del 21 maggio 2010, che la Società A.S.E.T. S.p.A., su incarico del Comune di Barchi, in qualità di gestore diretto della discarica di Cà Rafaneto, risulta oggi investita del ruolo di responsabile delle attività di funzionamento della discarica medesima.

5) Di autorizzare l'accettazione in discarica dei rifiuti provenienti dalle attività commerciali (supermercati, ipermercati, magazzini alimentari, ecc.) identificabili con il C.E.R. 020203 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione), nell'ambito delle modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009), a favore del soggetto qui specificato:

Ragione Sociale: Comune di Barchi

P.IVA/CF: 00651280414

Sede legale e amministrativa: P.zza V. Emanuele, n. 6 61040 BARCHI

Sede impianto: Loc. Cà Rafaneto di Barchi

2. di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4. di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

5. di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in

Determinazione n. 2203 del 20.09.2012

materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 6. di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2203 del 20/09/2012

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI

DOCUMENTO 1. **Istanza** avente ad oggetto: Articolo 29 - TER, Decreto Legislativo n. 152/06. – Articolo 213 del Decreto Legislativo n. 152/06 - Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;- Comunicazione di modifica non sostanziale senza aggiornamento dell'autorizzazione A.-I.A. per una modifica morfologica della scarpata sud – riduzione lunghezza con inserimento di una pista intermedia senza variazione di volume – esecuzione di n°5 nuovi pozzi;

DOCUMENTO 2. **Oneri istruttori** - data operazione: 21.11.2011 - causale: *Discarica comprensoriale in Località Cà Rafaneto di Barchi. Richiesta alla Provincia di Pesaro – Urbino – importo: 700,00).*

DOCUMENTO 3. **Relazione tecnica e .descrittiva** per modifiche non sostanziali senza modifica dell'autorizzazione A.I.A.;

DOCUMENTO 4. **Documentazione fotografica scarpata sud – ovest;**

ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI

1. Tavola 1. **Planimetria stato attuale e di progetto;**
2. Tavola 2. **Profilo e sezioni stato attuale e di progetto.**

AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL PIANO DI ADEGUAMENTO, APPROVATA MEDIANTE DELIBERAZIONE DI GIUNTA

**PROVINCIALE N° 176 DEL 19 MAGGIO 2006 E CON DETERMINA DIRIGENZIALE N°
1112 DEL 28 APRILE 2010 ED AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI.**

a) DOCUMENTAZIONE DI III LIVELLO COLLEGATA:

- a1) PGO/01 – documenti e attestati di qualificazione dei soggetti di PGO ovvero attestato di frequenza di Cristian Evangelisti al corso “sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;
- a2) PGO – SEZIONE X – PARAGRAFO 1 (R.A.F. Registro Attività di Formazione). Ottobre 2011;
- a3) PGO – SEZIONE X – PARAGRAFO 1 (P.A.F. Programma annuale di formazione del personale 2010);
- a4) PGO – SEZIONE X – PARAGRAFO 1(P.A.F. Programma annuale di formazione del personale 2011);
- a5) VERBALE DI FORMAZIONE N°1/10 del 04.03.2010;
- a6) VERBALE DI FORMAZIONE N°2/10 del 20.04.2010;
- a7) VERBALE DI FORMAZIONE N°1/11 del 21.06.2011;
- a9) PGO/02 – Rev. 02 (ELENCO CODICI CER RIFIUTI AMMISSIBILI) Ottobre 2011;
- a10) PGO/03 – P. 01 Rev. 01 (Stipula della convezione per il conferimento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi) ottobre 2011;
- a11) PGO 03 – P.02. Rev. 01 (verifica di conformità dei rifiuti) Ottobre 2011;
- a12) PGO 03 – ANCD Rev. 01 (verifica di conformità dei rifiuti) Ottobre 2011;
- a13) PGO 03 – MIVR Rev. 01 (modulo di ispezione visiva dei rifiuti) Ottobre 2011;
- a14) PGO/03 – VCR Rev. 01 (verbale di campionamento per verifica di conformità) Ottobre 2011;

a15) PGO/04 – DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PGO.

- a16) PGO/04 I.O.S.VII.07 – Rev. 00 – Ottobre 2011 – procedura di controllo dello stoccaggio emergenziale di vetro e umido provenienti dalla R.D. (Unione Roveresca) (Nulla Osta Provincia di Pesaro – Urbino modifiche non sostanziali per stoccaggio emergenziale R.D. e lavaggio mezzi R.D. prot. n°50021/11 del 07 .07.2011;
- a17) PGO/04 I.O.S.VII.08 – procedura di controllo del lavaggio dei mezzi dalla R.D. (Unione Roveresca) (Nulla Osta Provincia di Pesaro – Urbino modifiche non sostanziali per stoccaggio emergenziale <R.D. e lavaggio mezzi R.D. prot. n°50021/11 del 07.07.2011;

Determinazione n. 2203 del 20.09.2012